

Regolamento
del decreto legislativo concernente il miglioramento
delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna
del 29 marzo 1972
(del 17 giugno 1992)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970^[1] e l'ordinanza federale d'esecuzione del 17 aprile 1991;^[2]

visto il Decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 29 marzo 1972,

decreta:

Competenze

a) Dipartimento delle opere sociali^[3]

Art. 1 Il Dipartimento delle opere sociali^[4] (in seguito Dipartimento), ove non sia competente un servizio subordinato, è incaricato dell'applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo cantonale.

³In particolare il Dipartimento:

- propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l'eventuale rimborso o annullamento del sussidio;
- ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell'art. 26 dell'Ordinanza federale e determina la ripartizione dell'aliquota federale e cantonale tra i creditori.

b) Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento^[5]

Art. 2^[6] L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito Ufficio) del Dipartimento della sanità e della socialità:

- a) istruisce ed esamina le richieste di sussidio cantonale e federale;
- b) sottopone la pratica per l'avviso tecnico all'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio;
- c) sottopone la richiesta di sussidiamento all'Ufficio federale delle abitazioni per la decisione di promessa di aiuto federale;
- d) decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200'000.-;
- e) autorizza la modificazione dei progetti e lavori eseguiti dopo la decisione di sussidiamento;
- f) autorizza l'inizio anticipato e la proroga dei lavori;
- g) approva gli accordi per l'esecuzione dei lavori in regia o a corpo;
- h) approva le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate;
- i) sorveglia l'impiego dei sussidi;
- l) chiede l'annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario e ne autorizza l'eventuale cancellazione;
- m) verifica il resoconto e lo trasmette all'Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come all'Ufficio federale delle abitazioni per approvazione;

- n) determina l'importo definitivo del sussidio cantonale; esso non deve superare l'importo fissato a preventivo dal Consiglio di Stato;
- o) istruisce ed esamina le richieste degli artigiani, imprenditori, fornitori o architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l'articolo 15 della legge federale ed invia all'Ufficio federale delle abitazioni la proposta cantonale.

Criteria per lo stanziamento dei sussidi

Art. 3 Nella concessione del sussidio è data la priorità al miglioramento di abitazioni occupate dal proprietario.

Documenti

Art. 4^[7] Oltre ai documenti prescritti dalla legislazione federale, l'istante deve presentare all'Ufficio i seguenti atti:

- a) la richiesta di sussidio in due copie;
- b) il progetto approvato dal Municipio, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell'alloggio prima e dopo il risanamento. Il progetto deve essere colorato di rosso per la parte nuova ed in giallo per la demolizione, in due copie;
- c) due planimetrie scala 1:500 o 1:1000;
- d) la relazione tecnica (in due copie) riflettente le condizioni dell'alloggio prima del risanamento, i motivi che consigliano l'esecuzione del risanamento, il complesso delle trasformazioni che si intendono eseguire;
- e) il preventivo dettagliato per tutte le opere, in due copie;
- f) la notifica di tassazione comprovante il reddito imponibile giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta e la sostanza del capofamiglia, del coniuge e dei figli che hanno raggiunto i 25 anni viventi in comunione con i genitori;
- g) un certificato di salario recente di tutti i membri della famiglia viventi in comunione;
- h) lo stato di famiglia;
- i) la dichiarazione municipale attestante il valore venale dell'immobile, eventualmente del terreno per una nuova costruzione;
- l) la dichiarazione della banca o dell'ente che ha concesso o concede l'ipoteca;
- m) un estratto censuario recente;
- n) una copia dell'autorizzazione cantonale a costruire e della licenza edilizia comunale;
- o) una dichiarazione bancaria attestante il saldo dell'ipoteca eventualmente esistente;
- p) eventuali altri documenti richiesti.

Pigioni

Art. 5 Di regola le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate non devono superare l'usuale remunerazione del capitale proprio e di terzi, esclusi i sussidi, maggiorata dell'ammortamento usuale e dei costi documentati di amministrazione e manutenzione dello stabile.

Entrata in vigore

Art. 6 ^[8]Questo regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso è notificato al Dipartimento federale dell'economia pubblica in esecuzione dell'art. 30 cpv. 2 dell'Ordinanza federale.

Pubblicato nel BU **1992**, 203.

[1] RS 844

[2] RS 844.1

[3] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[4] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[5] Nota marginale modificata dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.

[6] Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005; BU 2005, 322; precedente modifica: BU 1994, 459.

[7] Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.

[8] Entrata in vigore: 23 giugno 1992 - BU 1992, 203.